

TABELLA A

TESTO STATUTO COMUNALE VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p>ART. 1 STATUTO COMUNALE (AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITÀ)</p> <p><i>Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente locale autonomo che rappresenta la comunità di cittadini, che nel loro ambito territoriale sono titolari di sovranità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della costituzione, delle leggi dello stato, dei regolamenti C.E.E., delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.</i></p> <p><i>Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.</i></p>	<p>ART. 1 STATUTO COMUNALE (AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITÀ)</p> <p>Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente espressione della comunità locale dei cittadini dotato di rilevanza costituzionale.</p> <p>Il Comune ha autonomia statutaria normativa ed impositiva, organizzativa finanziaria ed amministrativa.</p> <p>E' ente autonomo e sovrano che rappresenta la popolazione nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, nel rispetto della costituzione e delle leggi e dei principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.</p> <p>E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni ad esso conferite o delegate dallo stato e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partecipa al processo di riconoscimento del ruolo degli enti locali nella gestione delle risorse locali, del gettito fiscale e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.</p> <p>Favorisce la più ampia partecipazione democratica della popolazione alle scelte amministrative nel rispetto delle leggi e dei principi in materia di ordinamento degli enti locali.</p> <p>Assicura il libero accesso alle informazioni sulla vita e sull'attività dell'ente.</p> <p>Garantisce l'uso dei servizi pubblici in condizioni di parità e senza discriminazioni a tutti i cittadini della comunità.</p>
<p>ART 2 COMMA 2 (Territorio, sede, stemma e gonfalone).</p> <p><i>Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.</i></p>	<p>ART 2 COMMA 2 (Territorio, sede, stemma e gonfalone).</p> <p>Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma del Comune di Ronchi dei Legionari è costituito da uno scudo di colore rosso, attraversato da una catena di monti argentei con tre cime, il cui orlo inferiore è riempito da un prato verde, nel quale mettono radice quattro viti verdi naturali, che si innalzano fino alla metà dello scudo.</p>
<p>ART. 3 STATUTO (FUNZIONI)</p> <p><i>Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità tra uomo e donna e delle caratteristiche etiche, culturali e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. In particolare concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia della scuola e delle altre agenzie e comunità educative.</i></p> <p><i>Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi</i></p>	<p>ART. 3 STATUTO (FUNZIONI)</p> <p>Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e dei compiti necessari alla cura degli interessi e dello sviluppo della comunità locale non espressamente attribuite allo Stato alla Regione ed alla Provincia secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale della Comunità sulla base del principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'ente territorialmente più vicino ai cittadini anche al fine di favorire l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di rilevanza sociale da parte delle famiglie delle associazioni e della comunità, favorendo a tale scopo la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei singoli e delle associazioni anche di volontariato e delle forze sociali all'attività dell'ente.</p>

<p><i>statali e regionali. Costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione di decentramento regionale.</i></p>	<p>A tale fine concorre a definire gli obiettivi della programmazione provinciale regionale e statale.</p> <p>Attua altresì forme di cooperazione con altri enti anche al fine di garantire l'esercizio di funzioni in forma associata.</p> <p>Il Comune esercita le funzioni ed i propri poteri nel rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità tra uomo e donna e delle caratteristiche etniche, culturali e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia della scuola e delle altre agenzie e comunità educative. -valorizza lo sviluppo economico e sociale e promuove un equilibrato assetto del territorio nel rispetto delle risorse paesaggistiche ed ambientali - promuove le attività culturali dello sport e del tempo libero valorizzando le risorse e le attività culturali anche in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni - promuove il recupero la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali paesaggistico ambientali storiche e culturali del territorio. - persegue finalità di sostegno alla vita umana alla persona ed alla famiglia anche con riguardo al ruolo della genitorialità ispirandosi ai principi internazionali in materia di diritti universali dell'uomo. - persegue finalità di cooperazione e collaborazione con gli enti locali limitrofi, la Provincia, la Regione e le comunità estere. - persegue finalità di tutela degli animali nel proprio territorio come obiettivo di civiltà, in conformità ai principi normativi in materia. - riconosce l'importanza storica dei fenomeni migratori e favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi concittadini all'estero e con i loro discendenti; promuove altresì l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno inserimento nella comunità locale delle popolazioni immigrate residenti sul proprio territorio.
<p>ART. 15 commi 1 2 e 4 "PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p><i>Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e convocate dallo stesso con avviso scritto. Delle adunanze del Consiglio viene data opportuna informazione alla cittadinanza. Nella prima adunanza il Consiglio procede prioritariamente alla convalida degli eletti ed a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al</i></p>	<p>ART. 15 commi 1 e 2, 2 bis, 4 e 17 "PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio e convocate dallo stesso con avviso scritto. In caso di sua assenza o impedimento le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente. Delle adunanze viene data opportuna informazione alla cittadinanza.</p> <p>Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità procede alla</p>

<p><i>Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. (omissis)</i></p> <p><i>In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.</i></p>	<p>convalida degli eletti, ed a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>Il Consiglio Comunale procede ad eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 15 bis. (comma 2 bis)</p> <p>In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. (comma 4)</p> <p>Omissis</p> <p>L'uso delle lingue diverse dall'italiano nel consiglio comunale è riconosciuto nel rispetto delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.(comma 17)</p>
	<p>ARTICOLO 15 BIS “PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”</p> <p>L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. E' eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene i voti favorevoli dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati al consiglio. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Comunale. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano. Le modalità di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.</p>
<p>ART. 18 STATUTO COMUNALE “COMMISSIONI CONSILIARI”</p> <p><i>Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti</i></p>	<p>ART. 18 STATUTO COMUNALE “COMMISSIONI CONSILIARI”</p> <p>Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti con funzioni consultive. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni, straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio composte da soli consiglieri (3 bis). La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa</p>

	<p>designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale (3 ter)</p> <p>Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.</p>
<p>ARTICOLO 21 COMMA 2 "NOMINA DELLA GIUNTA"</p> <p><i>Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore</i></p>	<p>ARTICOLO 21 COMMA 2 "NOMINA DELLA GIUNTA"</p> <p>Chi ha ricoperto in tre mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore</p>
<p>ART 24 COMMA 3 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p><i>Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; (omissis)</i></p>	<p>ART. 24 COMMA 3 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p>Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; (omissis)</p>
<p>ART 24 STATUTO COMMA 4 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p><i>(Il Sindaco) Svolge in particolare i seguenti compiti: omissis</i></p> <p><i>g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori</i></p> <p><i>omissis....</i></p> <p><i>i)emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna la Comune</i></p> <p><i>s) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute consiliari</i></p> <p><i>t) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare da lui presieduti</i></p>	<p>ART 24 STATUTO COMMA 4 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p>(Il Sindaco) Svolge in particolare i seguenti compiti: omissis....</p> <p>g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri ad eccezione delle competenze ed attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo. Sono comunque fatte salve le disposizioni speciali nelle materie inerenti i servizi di competenza statale.</p> <p>i) abrogato</p> <p>s) abrogato</p> <p>t) esercita i poteri di polizia negli organismi di partecipazione popolare e negli altri organi collegiali previsti dalla legge e dallo statuto, da lui presieduti</p>
<p>ARTICOLO 25 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE</p> <p><i>Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:</i></p> <p><i>a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva elettorale e di statistica; (omissis)</i></p>	<p>ARTICOLO 25 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE</p> <p>Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:</p> <p>a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; (omissis)</p>
<p>ARTICOLO 29 COMMA 5 "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI" è inserito nel CAPO I del Titolo III in materia di "Organizzazione degli uffici e del personale"</p> <p><i>Il regolamento di organizzazione degli uffici disciplinerà la costituzione di organismi di valutazione delle attività dell'Ente e della qualità dei servizi erogati ed indicherà gli strumenti idonei alla valutazione dei risultati di</i></p>	<p>ARTICOLO 29 COMMA 5 "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI" è inserito nel CAPO I del Titolo III in materia di "Organizzazione degli uffici e del personale"</p> <p>Il Comune istituisce ed attua i controlli interni finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile alla valutazione del personale dipendente con qualifica</p>

<p><i>gestione e dell'apporto dei dipendenti ai risultati dell'Amministrazione.</i></p>	<p>dirigenziale o con attribuzione di funzioni dirigenziali ed al controllo strategico. A tale fine provvede a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p>b) verificare attraverso il controllo di gestione di cui all'art. 49 del presente Statuto l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali in assenza delle relative figure</p> <p>d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.</p> <p>I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.</p> <p>E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico.</p> <p>Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano gli strumenti e le metodologie più idonee all'attuazione del presente comma.</p>
<p><i>Articolo 55 Pubblicità degli atti</i></p> <p><i>Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.</i></p> <p><i>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.</i></p> <p><i>Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.</i></p> <p><i>Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantito in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura organizzativa nell'ambito comunale.</i></p>	<p>Articolo 55 Pubblicità degli atti</p> <p>Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.</p> <p>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.</p> <p>Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.</p> <p>Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantito in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura organizzativa nell'ambito comunale.</p> <p>Il Comune si adopera affinché negli organismi ed enti dallo stesso partecipati siano garantite idonee forme di collegamento informativo.</p>
<p>ART. 60 STATUTO "REVISIONE DELLO STATUTO"</p> <p><i>Le modifiche dello statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri</i></p>	<p>ART. 60 STATUTO "REVISIONE DELLO STATUTO"</p> <p>Le modifiche dello statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.</p>

<p><i>Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione</i></p> <p><i>La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.</i></p>	<p>Lo statuto e le relative modificazioni sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.</p> <p>Il Presidente del Consiglio cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.</p> <p>Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione</p> <p>La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.</p>
<p>ART. 62 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO</p> <p><i>Lo Statuto Comunale adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.</i></p> <p><i>Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge</i></p>	<p>ART. 62 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO</p> <p>Lo Statuto Comunale e le relative modificazioni adottati ai sensi dell'art. 60, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.</p> <p>Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione</p>

TABELLA A	
TESTO STATUTO COMUNALE VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p>ART. 1 STATUTO COMUNALE (AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITÀ)</p> <p><i>Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente locale autonomo che rappresenta la comunità di cittadini, che nel loro ambito territoriale sono titolari di sovranità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della costituzione, delle leggi dello stato, dei regolamenti C.E.E., delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.</i></p> <p><i>Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria</i></p>	<p>ART. 1 STATUTO COMUNALE (AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITÀ)</p> <p>Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente espressione della comunità locale dei cittadini dotato di rilevanza costituzionale.</p> <p>Il Comune ha autonomia statutaria normativa ed impositiva, organizzativa finanziaria ed amministrativa.</p> <p>E' ente autonomo e sovrano che rappresenta la popolazione nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed</p>

<p><i>nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.</i></p>	<p>economico, nel rispetto della costituzione e delle leggi e dei principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.</p> <p>E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni ad esso conferite o delegate dallo stato e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partecipa al processo di riconoscimento del ruolo degli enti locali nella gestione delle risorse locali, del gettito fiscale e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.</p> <p>Favorisce la più ampia partecipazione democratica della popolazione alle scelte amministrative nel rispetto delle leggi e dei principi in materia di ordinamento degli enti locali.</p> <p>Assicura il libero accesso alle informazioni sulla vita e sull'attività dell'ente.</p> <p>Garantisce l'uso dei servizi pubblici in condizioni di parità e senza discriminazioni a tutti i cittadini della comunità.</p>
<p>ART 2 COMMA 2 (Territorio, sede, stemma e gonfalone). <i>Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.</i></p>	<p>ART 2 COMMA 2 (Territorio, sede, stemma e gonfalone). Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma del Comune di Ronchi dei Legionari è costituito da uno scudo di colore rosso, attraversato da una catena di monti argentei con tre cime, il cui orlo inferiore è riempito da un prato verde, nel quale mettono radice quattro viti verdi naturali, che si innalzano fino alla metà dello scudo.</p>
<p>ART. 3 STATUTO (FUNZIONI)</p> <p><i>Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità tra uomo e donna e delle caratteristiche etiche, culturali e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. In particolare concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia della scuola e delle altre agenzie e comunità educative.</i></p> <p><i>Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.</i></p> <p><i>Costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione di decentramento regionale.</i></p>	<p>ART. 3 STATUTO (FUNZIONI)</p> <p>Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e dei compiti necessari alla cura degli interessi e dello sviluppo della comunità locale non espressamente attribuite allo Stato alla Regione ed alla Provincia secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale della Comunità sulla base del principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'ente territorialmente più vicino ai cittadini anche al fine di favorire l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di rilevanza sociale da parte delle famiglie delle associazioni e della comunità, favorendo a tale scopo la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei singoli e delle associazioni anche di volontariato e delle forze sociali all'attività dell'ente.</p> <p>A tale fine concorre a definire gli obiettivi della programmazione provinciale regionale e statale.</p> <p>Attua altresì forme di cooperazione con altri enti anche al fine di garantire l'esercizio di funzioni in forma associata.</p> <p>Il Comune esercita le funzioni ed i propri poteri nel rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità tra uomo e donna e delle caratteristiche etniche, culturali e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale e la</p>

	<p>partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia della scuola e delle altre agenzie e comunità educative. -valorizza lo sviluppo economico e sociale e promuove un equilibrato assetto del territorio nel rispetto delle risorse paesaggistiche ed ambientali - promuove le attività culturali dello sport e del tempo libero valorizzando le risorse e le attività culturali anche in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni - promuove il recupero la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali paesaggistico ambientali storiche e culturali del territorio. - persegue finalità di sostegno alla vita umana alla persona ed alla famiglia anche con riguardo al ruolo della genitorialità ispirandosi ai principi internazionali in materia di diritti universali dell'uomo. - persegue finalità di cooperazione e collaborazione con gli enti locali limitrofi, la Provincia, la Regione e le comunità estere. - persegue finalità di tutela degli animali nel proprio territorio come obiettivo di civiltà, in conformità ai principi normativi in materia. - riconosce l'importanza storica dei fenomeni migratori e favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi concittadini all'estero e con i loro discendenti; promuove altresì l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno inserimento nella comunità locale delle popolazioni immigrate residenti sul proprio territorio.
<p>ART. 15 commi 1 2 e 4 "PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p><i>Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e convocate dallo stesso con avviso scritto. Delle adunanze del Consiglio viene data opportuna informazione alla cittadinanza.</i></p> <p><i>Nella prima adunanza il Consiglio procede prioritariamente alla convalida degli eletti ed a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia</i></p>	<p>ART. 15 commi 1 e 2, 2 bis, 4 e 17 "PRINCIPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio e convocate dallo stesso con avviso scritto. In caso di sua assenza o impedimento le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente. Delle adunanze viene data opportuna informazione alla cittadinanza.</p> <p>Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità procede alla convalida degli eletti, ed a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>Il Consiglio Comunale procede ad eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 15 bis. (comma 2 bis)</p> <p>In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri,</p>

<p><i>richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.</i></p>	<p>inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. (comma 4)</p> <p>Omissis</p> <p>L'uso delle lingue diverse dall'italiano nel consiglio comunale è riconosciuto nel rispetto delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.(comma 17)</p>
	<p>ARTICOLO 15 BIS “PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”</p> <p>L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. E' eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene i voti favorevoli dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati al consiglio. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Comunale. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano. Le modalità di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.</p>
<p>ART. 18 STATUTO COMUNALE “COMMISSIONI CONSILIARI”</p> <p><i>Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.</i></p> <p><i>Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.</i></p> <p><i>Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.</i></p> <p><i>Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti</i></p>	<p>ART. 18 STATUTO COMUNALE “COMMISSIONI CONSILIARI”</p> <p>Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti con funzioni consultive.</p> <p>Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.</p> <p>Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.</p> <p>Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni, straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio composte da soli consiglieri (3 bis).</p> <p>La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale (3 ter)</p> <p>Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.</p>
<p>ARTICOLO 21 COMMA 2 “NOMINA DELLA GIUNTA”</p> <p><i>Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore</i></p>	<p>ARTICOLO 21 COMMA 2 “NOMINA DELLA GIUNTA”</p> <p>Chi ha ricoperto in tre mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore</p>

<p>ART 24 COMMA 3 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p><i>Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; (omissis)</i></p>	<p>ART. 24 COMMA 3 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p>Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; (omissis)</p>
<p>ART 24 STATUTO COMMA 4 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p><i>(Il Sindaco) Svolge in particolare i seguenti compiti: omissis</i></p> <p><i>g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori</i></p> <p><i>omissis....</i></p> <p><i>i)emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna la Comune</i></p> <p><i>s) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute consiliari</i></p> <p><i>t) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare da lui presieduti</i></p>	<p>ART 24 STATUTO COMMA 4 (FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)</p> <p>(Il Sindaco) Svolge in particolare i seguenti compiti: omissis....</p> <p>g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri ad eccezione delle competenze ed attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo. Sono comunque fatte salve le disposizioni speciali nelle materie inerenti i servizi di competenza statale.</p> <p>i) abrogato</p> <p>s) abrogato</p> <p>t) esercita i poteri di polizia negli organismi di partecipazione popolare e negli altri organi collegiali previsti dalla legge e dallo statuto, da lui presieduti</p>
<p>ARTICOLO 25 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE</p> <p><i>Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:</i></p> <p><i>a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva elettorale e di statistica; (omissis)</i></p>	<p>ARTICOLO 25 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE</p> <p>Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:</p> <p>a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; (omissis)</p>
<p>ARTICOLO 29 COMMA 5 "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI" è inserito nel CAPO I del Titolo III in materia di "Organizzazione degli uffici e del personale"</p> <p><i>Il regolamento di organizzazione degli uffici disciplinerà la costituzione di organismi di valutazione delle attività dell'Ente e della qualità dei servizi erogati ed indicherà gli strumenti idonei alla valutazione dei risultati di gestione e dell'apporto dei dipendenti ai risultati dell'Amministrazione.</i></p>	<p>ARTICOLO 29 COMMA 5 "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI" è inserito nel CAPO I del Titolo III in materia di "Organizzazione degli uffici e del personale"</p> <p>Il Comune istituisce ed attua i controlli interni finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile alla valutazione del personale dipendente con qualifica dirigenziale o con attribuzione di funzioni dirigenziali ed al controllo strategico. A tale fine provvede a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p>b) verificare attraverso il controllo di gestione di cui all'art. 49 del presente Statuto l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali in assenza delle relative figure</p> <p>d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di</p>

	<p>determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.</p> <p>I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.</p> <p>E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico.</p> <p>Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano gli strumenti e le metodologie più idonee all'attuazione del presente comma.</p>
<p><i>Articolo 55 Pubblicità degli atti</i></p> <p><i>Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.</i></p> <p><i>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.</i></p> <p><i>Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.</i></p> <p><i>Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantito in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura organizzativa nell'ambito comunale.</i></p>	<p>Articolo 55 Pubblicità degli atti</p> <p>Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.</p> <p>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.</p> <p>Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.</p> <p>Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantito in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura organizzativa nell'ambito comunale.</p> <p>Il Comune si adopera affinché negli organismi ed enti dallo stesso partecipati siano garantite idonee forme di collegamento informativo.</p>
<p>ART. 60 STATUTO "REVISIONE DELLO STATUTO"</p> <p><i>Le modifiche dello statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri</i></p> <p><i>Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.</i></p> <p><i>Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione</i></p> <p><i>La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.</i></p>	<p>ART. 60 STATUTO "REVISIONE DELLO STATUTO"</p> <p>Le modifiche dello statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.</p> <p>Lo statuto e le relative modificazioni sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.</p> <p>Il Presidente del Consiglio cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.</p> <p>Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal</p>

	<p>Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.</p>
<p>ART. 62 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO <i>Lo Statuto Comunale adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.</i> <i>Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge</i></p>	<p>ART. 62 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO Lo Statuto Comunale e le relative modificazioni adottati ai sensi dell'art. 60, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali , che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione</p>

<"Articolo 20 (Composizione della Giunta)"

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, secondo la valutazione del Sindaco, **che può variare da un minimo ad un massimo, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmicamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.**

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri.">